

Bruxelles, 27.5.2021 C(2021) 3584 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.5.2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di altre bevande spiritose

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Attualmente il regolamento (UE) 2019/787 non impone che la denominazione legale delle bevande spiritose che fanno allusione a una o più categorie di bevande spiritose o a indicazioni geografiche figuri nello stesso campo visivo dell'allusione. Il presente atto delegato intende precisare le condizioni di etichettatura di tali bevande spiritose.

Infatti, in assenza di tale disposizione, la natura stessa della bevanda spiritosa potrebbe non risultare chiara e l'etichettatura potrebbe indurre i consumatori a credere che l'allusione sia la denominazione vera e propria della bevanda spiritosa. In alcuni casi ciò potrebbe comportare l'abuso della reputazione di una categoria di bevande spiritose o di un'indicazione geografica di bevande spiritose alla cui denominazione legale si fa allusione, poiché in tal caso la bevanda spiritosa non soddisferebbe più i requisiti di produzione stabiliti per ciascuna categoria di bevande spiritose nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/787 o nel relativo disciplinare di produzione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Alcuni Stati membri hanno fatto notare alla Commissione che l'assenza di una disposizione che imponga di indicare la denominazione legale della bevanda spiritosa nello stesso campo visivo dell'allusione a una o più bevande spiritose indebolisce le disposizioni relative a tale allusione.

Nella fase di preparazione e durante le riunioni del gruppo di esperti per l'organizzazione comune dei mercati agricoli - Bevande spiritose, tenutesi (in formato virtuale) il 13 ottobre 2020, il 3 dicembre 2020, il 9 febbraio 2021 e il 28 aprile 2021, si sono svolte consultazioni cui hanno partecipato gli esperti di tutti i 27 Stati membri. Le consultazioni sono sfociate in un ampio consenso sul progetto di regolamento delegato.

È stato registrato consenso anche durante la consultazione pubblica generale svolta tramite la pubblicazione del progetto di regolamento delegato sul portale "Legiferare meglio" dal 26 marzo al 23 aprile 2021. I partner dell'OMC sono stati informati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato si fonda sull'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e riguarda un'unica disposizione per la quale tale paragrafo conferisce alla Commissione il potere di modifica. L'atto dovrebbe essere adottato mediante la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/787.

Articolo 1: questo articolo dispone che la denominazione legale di qualsiasi bevanda spiritosa che fa allusione al nome di una categoria di bevande spiritose o a un'indicazione geografica di bevande spiritose figuri nello stesso campo visivo dell'allusione. L'obiettivo è evitare che i consumatori siano indotti in errore circa il contenuto della bevanda spiritosa risultante.

<u>Articolo 2</u>: questo articolo prevede un periodo transitorio, consentendo alle bevande spiritose interessate dal presente regolamento etichettate prima del 31 dicembre 2022 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 di continuare a essere immesse sul mercato senza dover essere rietichettate.

Articolo 3: questo articolo prevede l'applicazione simultanea della modifica di cui all'articolo 1 e della disposizione cui fa riferimento (ossia l'articolo 12, paragrafo 4, del

regolamento (UE) 2019/787) che, in virtù dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, si applicheranno a decorrere dal 25 maggio 2021.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.5.2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di altre bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008¹, in particolare l'articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce norme sulle modalità di indicazione delle allusioni alla denominazione legale di categorie di bevande spiritose o alle indicazioni geografiche di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande alcoliche.
- (2) L'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 non impone che la denominazione della bevanda alcolica risultante sia indicata nello stesso campo visivo dell'allusione. Quando la denominazione della bevanda alcolica appare in un campo visivo diverso dall'allusione, i consumatori possono tuttavia essere indotti a credere che l'allusione faccia parte della denominazione della bevanda alcolica, in particolare nei casi in cui la bevanda alcolica risultante sia una bevanda spiritosa.
- (3) Inoltre, in taluni casi, detta allusione può rappresentare un abuso della reputazione delle categorie di bevande spiritose o delle indicazioni geografiche che, se combinate con altri prodotti alimentari non necessari o non autorizzati nella loro produzione, perdono la loro natura e non possono più essere etichettate come tali. L'indicazione di tali denominazioni in modo evidente nella presentazione e nell'etichettatura della bevanda spiritosa che vi fa allusione può quindi comportare di fatto un'appropriazione indebita della loro reputazione.
- (4) L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio² impone che le informazioni sugli alimenti non inducano

_

GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE

in errore, in particolare per quanto riguarda la natura e l'identità dell'alimento. L'articolo 9 dello stesso regolamento prevede che debbano essere fornite informazioni obbligatorie sugli alimenti, compresa la denominazione dell'alimento, e l'articolo 13 del medesimo regolamento prevede che le informazioni obbligatorie siano apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.

- (5) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/787, i requisiti di presentazione e di etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano alle bevande alcoliche ottenute dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari. Al fine di garantire che tali requisiti siano soddisfatti al meglio, in particolare per le bevande spiritose che fanno allusione ad altre bevande spiritose, è opportuno prevedere che la denominazione legale della bevanda spiritosa risultante sia indicata nello stesso campo visivo dell'allusione a una bevanda spiritosa. Ciò dovrebbe avvenire ogniqualvolta l'allusione è indicata nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa. Ciò eviterà pratiche ingannevoli e garantirà che i consumatori siano adeguatamente informati circa la natura reale della bevanda spiritosa risultante dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787.
- (7) È opportuno prevedere un periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura di cui al presente regolamento per consentire alle bevande spiritose etichettate prima del 31 dicembre 2022 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³ di continuare a essere immesse sul mercato senza dover essere rietichettate.
- (8) Conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e per evitare qualsiasi vuoto normativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- "4. L'allusione di cui ai paragrafi 2 e 3:
 - (a) non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica;
 - (b) figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera c); e

e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(c) in caso di allusioni nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose, è sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell'allusione.".

Articolo 2

Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/787, come modificato dal presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27.5.2021

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN